



MUSEI • EVENTI • TURISMO • ALGHERO

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E PER L'INTEGRITÀ 2016/2018

(ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)

PREMESSA

Il 6 novembre 2012 il Legislatore ha approvato la Legge n. 190/12, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Lo strumento essenziale, individuato per contrastare il fenomeno della corruzione, è rappresentato dalla trasparenza dell'attività amministrativa, elevata dal comma 15 dell'articolo 1 della legge 190/2012 a "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, 2^a comma, lett. m), della Costituzione".

I commi 35 e 36, dell'articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare "un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità". Il Governo ha adempiuto al compito assegnato attraverso il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

L'art.11, co. 2, lettera b), del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede che sono soggetti a tutti gli obblighi di trasparenza previsti dal medesimo decreto gli enti di diritto privato in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici o i cui vertici o componenti degli organi siano nominati o designati dalle amministrazioni. La trasparenza deve essere assicurata sia sull'attività, limitatamente a quella di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'Unione europea, sia sull'organizzazione.

Con la determinazione n.8/2015, e nello specifico l'allegato 1 alla stessa, l'ANAC indica i principali adattamenti relativi agli obblighi di trasparenza che gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad osservare.

Considerato quanto suindicato la Fondazione M.E.T.A. si dota di un Piano per la trasparenza disposto secondo le modalità che seguono al fine di rispettare le disposizioni che la normativa vigente in materia dispone.

1. LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Il sito web

è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale la Fondazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale. Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente prevede il costante aggiornamento del sito, del quale si intendono sfruttare tutte la potenzialità.

La posta elettronica

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web, nella homepage, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nella sezione Amministrazione Trasparente sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

Accesso civico

La Fondazione ha l'obbligo di pubblicare una serie di informazioni: l'elenco delle informazioni da pubblicare si trova nel "Programma triennale per la trasparenza 2016/2018" pubblicato in "Amministrazione trasparente" sottosezione "programma triennale trasparenza".

Quando la legge impone la pubblicazione di un atto e tale obbligo non viene rispettato, il D.Lgs. 33/2013, prevede che chiunque possa chiedere che detto documento o informazione venga messo a disposizione e sia resa pubblica sul sito web della Fondazione interessata.

La richiesta non deve essere motivata ed è gratuita.

L'indirizzo mail a cui trasmettere la richiesta è il seguente: info@fondazionemeta.it, oppure presentarla al protocollo della Fondazione.

Il Responsabile per la trasparenza ha trenta (30) giorni per rispondere, se la richiesta è pertinente deve anche provvedere alla pubblicazione dell'informazione o documento.

Se il Responsabile per la trasparenza non risponde nel termine previsto, il richiedente potrà chiedere l'intervento sostitutivo del responsabile della trasparenza oppure ricorrere al TAR senza ausilio di un avvocato entro trenta giorni (30) dal termine ultimo di risposta.

2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Il responsabile della trasparenza elabora e aggiorna il programma e lo sottopone annualmente al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Obiettivi del programma.

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, la Fondazione intende realizzare i seguenti obiettivi:

- la trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività;
- la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;
- il libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;
- l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione amministrativa.

Gli obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e collaboratori;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

3. MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

La disciplina della trasparenza è finalizzata principalmente a portare a conoscenza le modalità di gestione dei beni pubblici e le modalità di utilizzo dei fondi pubblici.

Per mettere in pratica la disciplina della trasparenza non è sufficiente pubblicare i dati e i documenti previsti dalla normativa; è infatti necessario che questi siano effettivamente utilizzabili dagli utenti. Tutto il personale, che in vario modo è interessato dall'attuazione del Programma della trasparenza, ha l'obbligo di curare la pubblicazione di ogni documentazione obbligatoria affinché i cittadini e i portatori di interesse (*stakeholders*) possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.

4. RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 33/2013, il Responsabile per la prevenzione della corruzione (ex art. 1 c. 7 della legge 190/2012) di norma svolge le funzioni di Responsabile per la trasparenza. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Fondazione M.E.T.A. è individuato e nominato con deliberazione del CDA.

Il responsabile per la trasparenza ha i seguenti compiti:

- proporre l'adozione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità all'organo competente;
- svolgere permanentemente l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'Ente controllante e all'autorità nazionale i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione;
- provvedere all'aggiornamento del programma anche in relazione ai contenuti del piano anticorruzione;
- in relazione alla loro gravità, segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di trasparenza all'organo competente.
- adempiere agli obblighi di pubblicazione, di cui alle schede contenute nell'allegato A) al presente Programma;
- garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, ove non siano tenuti direttamente alla loro pubblicazione;
- garantire l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della Fondazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Organizzazione del lavoro.

Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 33/2013 e la realizzazione degli obiettivi del presente Programma attraverso il "regolare flusso delle

informazioni”, si specifica quanto segue:

Ufficio preposto alla gestione del sito

Il personale della Fondazione, su indicazione del Responsabile, provvederà alla pubblicazione dei dati sul sito, compila e/o aggiorna in tempo reale, le tabelle già predisposte e pubblicate in “Amministrazione Trasparente”.

I compiti del Responsabile per la trasparenza

Il Responsabile per la trasparenza sovrintende e verifica:

- il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti ;
- la tempestiva pubblicazione da parte dell’ufficio preposto alla gestione del sito.

Il responsabile della trasparenza , ai sensi dell’art. 46, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 non risponde dell’inadempimento degli obblighi di pubblicazione se prova che ciò è dipeso da causa non imputabile alla sua persona.

Tempi di attuazione

Le schede, che verranno allegate al presente programma ed i cui contenuti sono richiamati nel d.lgs. n. 33/2013, sono elaborate sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate con determinazione n. 8/2015 dall’ANAC contenenti i dati obbligatori di pubblicazione per gli Enti privati in controllo pubblico. La sezione «Amministrazione trasparente» è organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina «Amministrazione trasparente» o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione.

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito della Fondazione.

L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

Tempestività di aggiornamento

L’aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo “tempestivo”.

Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti difformi rispetto alle finalità dalla norma.

Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, si definisce quanto segue:

- è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro trenta giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti, con le eccezioni stabilite da norme di legge.

Si intende che l’aggiornamento “tempestivo” avrà luogo unicamente quando siano intervenute modifiche nei dati/informazioni pubblicati.

Ogni aggiornamento recherà visibile la dicitura “ ultimo aggiornamento .. ” seguito dalla data.

Risorse destinate

Oltre al responsabile per la trasparenza, sono destinati alle attività previste dal presente Programma anche i dipendenti ed eventuali collaboratori e consulenti.

Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione del programma

Il responsabile della trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

6. MISURE DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Il processo di controllo

Il Responsabile della trasparenza eserciterà la funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Tale controllo verrà attuato:

- nell'ambito dell'attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione che sarà approvato, con riferimento specifico al rispetto dei tempi procedurali;
- attraverso appositi controlli a campione, a verifica dell'aggiornamento quotidiano interno all'ufficio, delle informazioni che saranno poi oggetto di pubblicazione nei tempi stabiliti;
- attraverso appositi controlli a campione, a verifica dell'avvenuta pubblicazione dei dati/provvedimenti/informazioni.

7. DECORRENZA E DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

La legge prevede l'aggiornamento tempestivo dei dati e stabilisce in 5 anni la durata della pubblicità obbligatoria.

Il decreto legislativo precisa che i 5 anni decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo all'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

Il termine di pubblicazione si riduce a 3 anni per quanto riguarda la pubblicazione degli atti previsti dall'art. 14 (Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico) e 15 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza) del D.Lgs. 33/2013.

Terminata la pubblicazione gli atti, le informazioni ed i documenti sono conservati in una apposita sezione chiamata "ARCHIVIO".

8. PUBBLICITA' DEL PROGRAMMA

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, viene pubblicato sul sito web istituzionale della Fondazione all'interno dell'apposita sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", accessibile dalla home-page del sito.

9. PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA E RISPETTO DELLA PRIVACY

Nella predisposizione del programma triennale per l'integrità e la trasparenza si è tenuto conto della deliberazione n. 88 del 2 marzo 2011 del Garante privacy, "Linee guida, in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web e del parere reso in sede di approvazione del D.Lgs. 33/2013 e successivo provvedimento n. 380 del 1 agosto 2013.

Ciò consente di garantire la privacy del cittadino ma nel contempo ottemperare al principio minimo di trasparenza individuato dalla legge.

10. ALTRI CONTENUTI AL PRESENTE PROGRAMMA

I principali adattamenti degli obblighi di trasparenza sono contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 e sono individuati negli allegati di riferimento al presente programma e qui in sintesi richiamati come previsti nella determinazione n. 8/2015 dell'ANAC per gli enti di diritto privato controllati da pubbliche amministrazioni:

1) Pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo (art. 14, d.lgs. 33/2013)

Obbligo di applicare l'art. 14 con riferimento a tutti i componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo.

2) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013)

Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15, per gli incarichi dirigenziali gli enti pubblicano per ciascun soggetto titolare di incarico il relativo compenso, comunque denominato.

3) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013)

Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15 per gli incarichi di collaborazione e consulenza, gli enti pubblicano il compenso di ogni singolo consulente o collaboratore.

4) Personale (artt. 16, 17 e 21, d.lgs. 33/2013)

Gli enti pubblicano, su base annuale, il numero e il costo annuale del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio e i dati sui tassi di assenza. Essi rendono inoltre disponibile sul sito il contratto nazionale di categoria di riferimento del personale dell'ente.

5) Selezione del personale (art. 19, d.lgs. 33/2013)

Gli enti pubblicano i regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione del personale e i documenti e le informazioni relativi all'avvio di ogni singola procedura selettiva –avviso, criteri di selezione –e all'esito della stessa.

6) Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (art. 20, d.lgs. 33/2013)

Gli enti adeguano gli obblighi di pubblicazione relativi alla performance ai sistemi di premialità in essi esistenti, rendendo comunque disponibili i criteri di distribuzione dei premi al personale e l'ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti annualmente.

7) Bilancio (art. 29, d.lgs. 33/2013)

Gli enti pubblicano, su base annuale, il bilancio consuntivo. Esso è reso disponibile in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.

11. CASI PARTICOLARI

L'art. 15, comma 2 del D.Lvo 33/2013 prevede che la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione e o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo, per i quali è previsto un compenso, sono condizioni per l'acquisizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

12. LE SANZIONI

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della Fondazione.

13. STANDARD DI COMUNICAZIONE

Il sito web istituzionale della Fondazione M.E.T.A. è stato realizzato dalla società "3cento60°", secondo le direttive vigenti in materia di accessibilità, sicurezza, trasparenza e tutela della privacy.

14. DESCRIZIONE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE ON LINE DEI DATI

La pubblicazione on-line dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- trasparenza e contenuti minimi
- aggiornamento e visibilità dei contenuti
- accessibilità ed usabilità
- formati aperti
- contenuti aperti.

Tali requisiti saranno soddisfatti progressivamente, tenendo conto delle limitazioni del sito, della

migrazione dei dati già contenuti e dell'implementazione dei nuovi.

15. LA VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Il presente programma ha una validità per il triennio 2016/2018. Viene aggiornato, se del caso, anche in relazione al Piano prevenzione della corruzione. Nella verifica del programma vengono indicati gli obiettivi previsti per l'anno di riferimento, il loro aggiornamento, la verifica di quanto realizzato nell'anno precedente. Può essere aggiornato e/o modificato in presenza di adeguamenti normativi e/o necessità riscontrate.

CRONOLOGIA

Entro 31 gennaio Anno 2016:

- a) approvare il programma per l'integrità e per la trasparenza e pubblicarlo nel sito web nella apposita sez. Amministrazione trasparente;
- b) creare la sezione "Archivio", riproducendo la struttura di amministrazione trasparente;
- c) rendere tutti i dati in formato aperto in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del DLGS 33/2013.
- d) verifica attuazione programma

Entro 31 gennaio Anno 2017:

- a) aggiornamento dei dati
- b) verifica attuazione programma
- c) relazione finale entro 15 Dicembre
- d) organizzazione giornata sulla trasparenza con il personale

Entro 31 gennaio Anno 2018:

- a) aggiornamento dei dati
- b) verifica attuazione programma
- c) relazione finale entro 15 dicembre
- d) organizzazione di una giornata sulla trasparenza con il personale.